

## **Regolamento della Commissione Regionale per la Vita Consacrata**

### **Art. 1 - Istituzione**

In data 7 giugno 1984 è stata costituita dalla Conferenza Episcopale Triveneto (CET) la Commissione Regionale per la Vita consacrata.

### **Art. 2 - Natura e Finalità**

La Commissione Regionale per la Vita consacrata, alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, in accordo e per mandato della Conferenza Episcopale Triveneto, presenta i seguenti fini e compiti:

- § 1 Affrontare problemi concernenti la Vita consacrata, in particolare nei suoi rapporti con le Chiese locali e favorire la conoscenza di situazioni ed esperienze significative della Vita consacrata nelle singole Diocesi.
- § 2 Promuovere iniziative comuni da presentare all'approvazione della CET.
- § 3 Esprimere pareri e proposte su richiesta della CET.
- § 4 Istituire eventuali Commissioni di studio per particolari problemi relativi all'ambito della propria competenza.

### **Art. 3 – Composizione**

La Commissione Regionale per la Vita consacrata è composta da:

- a) il Vescovo Delegato della CET
- b) i Vicari Episcopali o Delegati Diocesani per la Vita Consacrata
- c) il/a Segretario/a della Commissione
- d) tre rappresentanti della CISM (Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori), dell'USMI (Unione Superiore Maggiori d'Italia), della CIIS (Conferenza Italiana Istituti Secolari) regionali, eletti dai rispettivi Consigli regionali

### **Art. 4 – Organizzazione**

La Commissione Regionale per la Vita consacrata è costituita dai seguenti organismi:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Presidenza
- c) il/a Segretario/a
- d) l'Assemblea

### **Art. 5 – Il Presidente**

- § 1 Il Presidente della Commissione Regionale è un Vescovo Delegato, eletto dalla Conferenza Episcopale Triveneto *ad quinquennium*.

- § 2 Sono compiti del Presidente:
- a) presiedere la Commissione
  - b) nominare il Segretario della Commissione, sentito il parere della Commissione
  - c) tenere il collegamento tra la CET e la Commissione relativamente alle problematiche attinenti ai compiti della stessa Commissione
  - d) essere costante punto di riferimento per i Vicari Episcopali per la Vita Consacrata e i Presidenti dei Consigli regionali CISM-USMI-CIIS su particolari problemi della Vita consacrata nell'ambito della Regione ecclesiastica

#### **Art. 6 – Il Consiglio di Presidenza: composizione e finalità**

Il Consiglio di Presidenza è composto da cinque membri eletti dalla Commissione secondo le modalità indicate all'art. 13.

Il Consiglio di Presidenza ha il compito di coadiuvare il Presidente nell'espletamento del suo ufficio.

#### **Art. 7 – Elezione, durata e compiti del/della Segretario/a**

§ 1 Il/a Segretario/a della Commissione viene nominato/a dalla Conferenza Episcopale su designazione del Vescovo delegato – sentito il parere della Commissione.

§ 2 Il/a Segretario/a dura in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile per non oltre tre mandati consecutivi.

§ 3 Sono compiti del/della Segretario/a:

- a) verbalizzare le riunioni della Commissione
- b) notificare ai componenti della Commissione le convocazioni, i "verbali" delle riunioni e quanto viene richiesto dal Vescovo delegato o dalla Commissione
- c) prendersi cura dell'archivio della Commissione
- d) assumere e svolgere l'ufficio di tesoriere

#### **Art. 8 – L'Assemblea**

§ 1 L'assemblea è costituita da tutti i componenti della Commissione.

§ 2 L'assemblea viene convocata ordinariamente almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno dal Vescovo Delegato.

§ 3 L'ordine del giorno della riunione dell'Assemblea viene formulato su proposta della Commissione o del Vescovo Delegato; deve essere comunicato ai membri della Commissione con un anticipo di almeno quindici giorni (salvo casi di emergenza o di forza maggiore).

#### **Art. 9 – Validità delle riunioni**

Per la validità delle riunioni della Commissione Regionale è richiesta la presenza effettiva di due terzi degli aventi diritto.

### **Art. 10 – Membri della Commissione**

I membri della Commissione sono tenuti a partecipare alle riunioni programmate e a offrire tutto il proprio apporto nella messa in atto delle finalità della Commissione stessa.

### **Art. 11 – Rapporti con la CET**

§ 1 La Commissione si impegna a mantenere un dialogo costante con la Conferenza Episcopale Triveneto, alla quale, tramite il Vescovo Delegato, presenta problemi e istanze e dalla quale accoglie scelte e indicazioni operative.

§ 2 Sarà premura del/a Segretario/a di inviare regolarmente alla Segreteria della CET l'ordine del giorno delle riunioni e i verbali approvati delle stesse, con eventuale copia di tutta la documentazione prodotta dalla Commissione.

### **Art. 12 – Rapporti con le Diocesi**

La Commissione, essendo un ambito di coordinamento, confronto e scambio, rispetta l'autonomia, la specificità e le decisioni delle singole Diocesi, offrendo ad esse e agli Istituti di Vita Consacrata tutto l'aiuto auspicato.

### **Art. 13 – Votazioni**

Quando è opportuna una votazione su proposta del Vescovo delegato, prevale la maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto dei requisiti di cui all'art. 9.

### **Art. 13 – Finanziamenti, bilanci e questioni economiche**

§ 1 Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione sono a carico degli stessi membri e parzialmente della Conferenza Episcopale Triveneto, dietro presentazione di un preventivo di spesa che deve essere approvato dalla CET.

§ 2 L'esercizio finanziario della Commissione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

§ 3 La Commissione presenta ogni anno alla CET un preventivo di spesa – relativo all'anno solare successivo – entro la fine del mese di ottobre.

§ 4 La Commissione presenta ogni anno alla CET un consuntivo di spesa – relativo all'anno solare precedente – entro la fine del mese di febbraio. Tale consuntivo deve essere corredato dai documenti di spesa e dalle pezze giustificative delle spese sostenute, documenti che vanno controfirmati dal Vescovo Delegato.

§ 5 Eventuali spese straordinarie non preventivate, se a carico della CET, vanno autorizzate dalla CET stessa.

**Art. 14 – Pubblicazione di documenti, dichiarazioni, comunicati stampa.**

- § 1 Documenti e Note pastorali prodotte dalla Commissione e che interessano la Regione Conciliare sono rese pubbliche di intesa con il Vescovo Delegato e devono ricevere il consenso dalla CET.
- § 2 Dichiarazioni occasionali e comunicati stampa della Commissione sono resi pubblici di intesa con il Vescovo Delegato e sono, di norma, approvati dal Presidente o dal Segretario della CET.
- § 3 Per quanto riguarda le spese di pubblicazione dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esse devono essere autorizzate secondo quanto indicato all'art. 13 §§ 1, 3 e 5.

**Art. 15 – Modifiche al Regolamento**

Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Regolamento, devono essere approvate dalla Conferenza Episcopale Triveneto.

**Art. 16 – Disposizioni finali**

Per quanto qui non è indicato, si fa riferimento alle norme proprie della CEI e a quelle generali del diritto canonico e del diritto civile.

Zelarino, 12 maggio 2009